



ISTITUTO OMNICOMPRESIVO GIANO DELL'UMBRIA - BASTARDO
C.F. 82005300544

Sito web: www.omnicomprensivogianodellumbria.edu.it

E-mail: pgic83200a@istruzione.it

PEC: pgic83200a@pec.istruzione.it

Centralino 0742/931953 - Presidenza 0742/931954



Circ. 291
Prot. vedi segnatura

Giano dell'Umbria, 31.08.2021

A tutto il personale
I.O. Giano dell'Umbria – Bastardo
LORO SEDI

All'Albo on line

Al sito

OGGETTO: Informativa al personale scolastico relativa alle misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, obbligo di esibizione della certificazione verde COVID-19 ai sensi dell'art. 9-ter c. 1 del D.L. 52/2021 (convertito dalla L. 87/2021), inserito dall'art. 1 c. 6 del D.L. 111/2021, disposizioni di servizio

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'ex art.9-ter del D.L. 52/2021, come convertito dalla legge 87/2021, introdotto dall'art.1, comma 6 del D. L. n. 111 del 06 agosto 2021;

VISTO il comma 1 del suddetto articolo per il quale è fatto obbligo di verifica della certificazione Green Pass a tutto il personale scolastico prima della presa di servizio in presenza;

VISTA la nota MIUR del capo dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione n.1237 del 13 agosto 2021;

VISTO il Decreto Legge 6 agosto 2021, n. 111 recante "Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti" all'art. 9-ter recita che "dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, **tutto il personale scolastico** del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono **possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19**".

VISTO il protocollo sulla sicurezza sottoscritto in data 14 agosto 2021 dal MIUR con le organizzazioni sindacali;

VISTA la Circolare n. 35309 del 4 agosto 2021 del Ministero della salute;

STANTE l'articolazione logistica dell'istituto che insiste su 5 plessi scolastici;

NELLE MORE di disposizioni attuative di cui al DPCM di prossima emanazione e apposita Circolare ministeriale;

COMUNICA CHE

in base alla normativa attualmente in vigore, ai sensi dell'art. 9-ter c. 1 del D.L. 52/2021 (convertito dalla L. 87/2021), inserito dall'art. 1 c. 6 del D.L. 111/2021 (fatte salve possibili integrazioni e/o modifiche), "dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2".

La norma a tale riguardo definisce al contempo un **obbligo di “possesso”** e un **dovere di “esibizione”** della certificazione verde COVID-19

Rilascio certificazione verde COVID-19

Si riportano di seguito le condizioni di rilascio della certificazione verde COVID-19:

- avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo. La certificazione verde COVID-19 è rilasciata anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale;
- avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;
- effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2 nelle 48 ore precedenti;

N.B. La validità della certificazione può essere revocata per i vaccinati in caso di contagio o di contatto ad alto rischio.

Esenzione certificazione verde

Il Ministero della Salute, con circolare n. 35309 del 4 agosto 2021¹², ha disciplinato la situazione dei soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 viene omessa o differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche. Per tali soggetti è previsto che sia rilasciata una certificazione di esenzione dalla vaccinazione. La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 è rilasciata dalle competenti autorità sanitarie in formato anche cartaceo e ha validità massima fino al 30 settembre 2021.

I soggetti esentati non dovranno mostrare la certificazione al personale delegato al controllo, ma saranno invitati ad esibire la stessa al dirigente scolastico, previa comunicazione al Medico Competente di Istituto.

Controllo certificazione verde e certificati di esenzione

Il Dirigente Scolastico ed il personale dallo stesso incaricato hanno il potere-dovere di effettuare il controllo della certificazione verde COVID-19 mediante l'AppVerificaC19 e, ove necessario, richiedere l'esibizione del documento di identità.

La verifica delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuata mediante la lettura del QR code e consente unicamente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell'intestatario (solo in caso di apparente incongruità), senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione. In questa attività dunque non sono trattati dati rilevanti ai fini della tutela della riservatezza dei dati personali.

L'addetto alla verifica dovrà registrare su un apposito registro tutte le certificazioni controllate, indicando giorno-nome-cognome-indicare con C il controllo effettuato.

Nella verifica della certificazione verde COVID-19 mediante la citata App si possono verificare 3 tipologie di risultati:

- schermata verde: la certificazione è valida per l'Italia e l'Europa;
- schermata azzurra: la certificazione è valida solo per l'Italia;
- schermata rossa: la certificazione non è ancora valida o è scaduta o c'è stato un errore di lettura.

I soggetti incaricati dallo scrivente alla verifica delle certificazioni potranno **far accedere** nell'istituto **esclusivamente** i lavoratori muniti di certificazione verde COVID-19 o di documento di esenzione con le esclusive tipologie di **risultati con schermata verde o azzurra**.

Gli incaricati al controllo **non potranno far accedere** il soggetto la cui certificazione verde abbia **schermata rossa** a seguito di verifica del QR code, dovranno **tempestivamente avvertire il Dirigente Scolastico**, il quale provvederà alla notifica di assenza ingiustificata.

Mancato possesso o esibizione della certificazione verde COVID-19

Ai sensi del c. 2 del medesimo art. 9-ter “il **mancato rispetto delle disposizioni** di cui al comma 1 da parte del personale scolastico e di quello universitario è considerato **assenza ingiustificata** e a decorrere **dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato**”.

Pertanto, per effetto di tali disposizioni normative, il personale scolastico sprovvisto della certificazione verde COVID-19 o certificato di esenzione **non può accedere presso l’istituzione scolastica, riceverà notifica da parte del Dirigente Scolastico di assenza ingiustificata e non potrà svolgere le funzioni proprie del profilo professionale di appartenenza.**

Allo stato attuale, chi viola l’obbligo di possesso/esibizione della certificazione verde COVID-19, è soggetto alle seguenti conseguenze:

- **applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 400 ad € 1.000;**
- **l’assenza conseguente alla non ammissione in servizio è considerata ingiustificata per i primi quattro giorni;**
- **dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.**

Si coglie l’occasione per rinnovare l’obbligo di osservanza delle misure di sicurezza in vigore fino al termine di cessazione dello stato di emergenza (al 31 dicembre 2021):

- È fatto divieto di accedere o permanere nei locali scolastici ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.
- È fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;
- È raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano.

Si ricorda, inoltre:

- di osservare quanto prescritto dai protocolli nazionali e di Istituto (questi ultimi di prossima pubblicazione sul sito dell’Istituto);
- di utilizzare i DPI prescritti
- di collaborare affinché la comunità scolastica possa procedere con serenità la ripresa delle attività didattiche in presenza.

Ulteriori informazioni possono essere reperite all’indirizzo www.dgc.gov.it/web/faq.html e sulla pagina del MI #Iotornoascuola il cui banner è disponibile sul sito dell’Istituzione scolastica.

La presente ha valore di notificazione pertanto tutto il personale scolastico è tenuto all’osservanza delle prescrizioni richiamate.

*** IL DIRIGENTE SCOLASTICO**
Dott. Maurizio Madonia Ferraro

* Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente